

Quota minima: la ripartizione delle eccedenze del secondo pilastro

Le imprese private di assicurazione sulla vita amministrano pressoché un quinto del patrimonio nel secondo pilastro e assicurano ben 1,8 milioni di lavoratori dipendenti. La legge prescrive chiaramente in quale misura queste aziende private possono conseguire utili: la cosiddetta quota minima definisce limiti precisi. La FINMA si prodiga affinché le rispettive prescrizioni siano rispettate.

Le imprese di assicurazione sulla vita rivestono un ruolo importante nella previdenza professionale e privata in Svizzera. Esse si assumono i rischi vecchiaia, invalidità e decesso per le casse pensioni e gli istituti collettori di dimensioni non sufficienti per sostenere autonomamente del tutto o in parte i loro rischi assicurati. A tal proposito questi istituti di previdenza stipulano contratti collettivi di assicurazione sulla vita con gli assicuratori vita privati. Questi ultimi sottostanno a un regime di solvibilità strettamente sorvegliato e, in qualità di imprese del settore privato, ai fini dell'assunzione di rischi assicurativi devono mettere a disposizione sufficiente capitale di rischio. I costi dell'approvvigionamento di capitale devono essere finanziati tramite il risultato di esercizio.

La quota minima limita la quota del risultato di esercizio degli assicuratori vita

A fronte di tale contesto si pone la questione del modo in cui deve essere suddiviso il risultato di esercizio tra le imprese di assicurazione sulla vita e il collettivo di assicurati: un difficile equilibrio. Se la quota degli assicuratori vita è troppo consistente, essi incamererebbero utili ingiustificati. Una tale penalizzazione degli assicurati solleverebbe il dibattito pubblico e risulterebbe elevato il rischio di un danno di reputazione irreversibile del secondo pilastro quale sistema come pure degli assicuratori. Se invece la quota degli assicuratori vita è troppo modesta, essi potrebbero perdere l'interesse nella propria attività e sottoscrivere affari in misura ampiamente inferiore, con conseguenze negative in particolare per le piccole e medie imprese, le quali coprono tutti i rischi della propria previdenza per mezzo degli assicuratori vita. Inoltre, le imprese di assicurazione sulla vita.

Sussiste il pericolo che gli assicuratori vita perdano l'interesse nei confronti della propria attività e sottoscrivano affari in misura inferiore.

Reddito

Processo di risparmio Redditi dagli investimenti di capitale	Processo di rischio Incasso di premi per l'assicurazione in caso di decesso e invalidità	Processo dei costi Premi per esercizio e servizio
--	--	---

Quota minima: almeno il 90% del reddito

Al massimo il 10%

Processo di risparmio Remunerazione dell'avere di vecchiaia, remunerazione tecnica delle rendite in corso, liquidazione delle rendite di vecchiaia e per superstiti	Processo di rischio Prestazioni in seguito a decesso e invalidità	Processo dei costi Distribuzione, marketing, servizio, amministrazione	Saldo complessivo positivo	Quota degli assicuratori vita
			Rafforzamento	
Risultato				

Oneri

Ripartizione del risultato di esercizio dal settore vita collettiva secondo il metodo basato sui redditi: il 90% spetta al collettivo di assicurati, mentre agli assicuratori vita va al massimo il 10%

In Svizzera si è risposto alla questione della ripartizione del risultato di esercizio con la cosiddetta quota minima. Questo strumento sviluppato dal legislatore limita gli utili degli assicuratori vita e tutela i diritti degli assicurati. La quota minima è la quota che deve spettare al collettivo di assicurati. Da questo pool di distribuzione viene calcolato secondo criteri attuariali l'importo che viene corrisposto ai singoli stipulanti sotto forma di quote di eccedenze.

La maggior parte del risultato di esercizio va a favore degli assicurati

La quota minima è dunque il tasso percentuale secondo cui viene ripartito il risultato di esercizio conseguito tra le imprese di assicurazione sulla vita e il collettivo di assicurati. Il Consiglio federale ha stabilito che di norma il 90% dei redditi conseguiti, ossia i premi incassati (senza premi di risparmio) e i redditi degli investimenti di capitale, spetta al collettivo di assicurati. I premi di risparmio vanno integralmente

a favore degli assicurati. Con tale metodo basato sui redditi, almeno nove franchi su dieci di reddito vanno a tutto vantaggio degli assicurati, mentre un franco su dieci spetta agli assicuratori vita (cfr. illustrazione).

Una parte del risultato di esercizio confluisce nel fondo delle eccedenze, andando a vantaggio del collettivo di assicurati. Con una parte ulteriore, le imprese di assicurazione sulla vita rafforzano le riserve tecniche, al fine di assicurare che il capitale di copertura delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e di invalidità registrino un'evoluzione pari allo sviluppo dei tassi e alla tendenza di mortalità. Il rafforzamento delle riserve viene finanziato dai risultati lordi di tutti e tre i processi. L'obiettivo è quello di garantire che gli assicuratori vita dispongano di riserve tecniche sufficienti. Se questi ultimi soddisfano i requisiti in materia di diritto prudenziale, è garantito che essi possono adempiere i propri obblighi contrattuali in qualsiasi momento e al 100%.